

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 614

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 febbraio 2006)

Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, di attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

Lo schema di provvedimento, proposto in base alla previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (*Legge comunitaria 2003*), consta di un unico articolo che apporta alcune modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, di attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

Le modifiche riguardano il comma 2 dell'articolo 1, nonché gli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo n. 132 del 2005.

Articolo 1, comma 2 (comma riguardante le "definizioni")

Con tale intervento si intende correggere l'erroneo rinvio alla legge 30 aprile 1976, n. 397, sostituendolo con quello, esatto, al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Nel caso considerato, infatti, la direttiva 64/432/CEE - di cui la legge n. 397 del 1976 costituisce attuazione - è stata sostituita dalla direttiva 97/12/CE, attuata proprio con il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, il quale, pur non abrogando del tutto la predetta legge n. 397 del 1976, ne ha sostituito molteplici parti, tra cui le "definizioni", introducendone, all'articolo 2 del d.lgs. n. 196 del 1999, anche delle nuove.

Il fondamento della modifica risiede, pertanto, nella necessità di assicurare che il rinvio sia effettuato alla normativa interna tuttora in vigore, conforme alle prescrizioni comunitarie da cui trae origine.

Articolo 6

La modifica consiste nella soppressione dell'intero articolo 6 del d.lgs. n. 132 del 2005 che, rubricato come "*Parere veterinario*", riguarda una delle modalità di controllo veterinario applicabile negli scambi, tra Stati membri, di sperma bovino.

Tale articolo, pur presente nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, ora abrogato (v. art. 17, d.lgs. n. 132/'05), è stato riproposto all'interno del d.lgs. n. 132 del 2005 probabilmente per un mero refuso occorso nella collazione finale del testo.

La disposizione in questione, non ha, infatti, più motivo di essere poiché, pur traendo origine dalla direttiva 88/407/CEE - attuata per l'appunto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 226 del 1992 -, è stata abrogata dall'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CE (*attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28*) che, nell'ambito delle direttive adottate al fine di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, detta disposizioni di armonizzazione in materia di organizzazione dei controlli veterinari negli scambi di animali tra Stati membri.

Poiché le prescrizioni della citata direttiva 90/425/CE si applicano nei confronti di tutte le specie di animali vivi oggetto di scambio intracomunitario, compresi i relativi sperma, ovuli ed embrioni, l'eventuale mantenimento del "*parere veterinario*" ex direttiva 88/407/CEE (che, si ricorda, riguarda il solo sperma bovino) sarebbe del tutto ingiustificato e in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di controllo veterinario tra Stati membri, introdotta con la su citata direttiva 90/425/CE, tuttora vigente.

Articolo 7

L'intervento consiste nella complessiva riformulazione dell'articolo 7, di cui si modifica il comma 1 e si sopprime il comma 2. A seguito delle modifiche il testo dell'articolo 7 è pertanto costituito da un solo comma.

Comma 1 dell'art. 7

La riscrittura del comma 1 dell'articolo 7, discende dall'intento di procedere ad una semplificazione dell'attuale regime di doppia pubblicità relativo all'elenco dei Paesi Terzi predisposto dalla Commissione europea, non sussistendo esigenze né finalità di carattere sanitario che ne giustifichino o consiglino il mantenimento.

La procedura al momento prevista si sostanzia, infatti, nella mera riproduzione, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, di una pubblicazione ufficiale, di identico contenuto (ossia del medesimo elenco dei Paesi Terzi), già effettuata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

In proposito, si ritiene altresì che la semplificazione della predetta procedura agevoli, al contempo, gli stessi operatori commerciali che potranno avvalersi tempestivamente dell'elenco dei Paesi Terzi, e dei relativi aggiornamenti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, senza dover attendere anche la sua ripubblicazione nella Gazzetta nazionale.

Comma 2 dell'art. 7

Con la modifica proposta si provvede alla soppressione del comma 2 dell'articolo 7 che stabilisce la necessità di un'autorizzazione per l'importazione di sperma bovino da Paesi terzi.

L'intervento è finalizzato ad assicurare la piena conformità della disciplina interna a quella comunitaria vigente poiché un tale regime autorizzativo non è previsto né dalla direttiva 88/407/CEE né dalle decisioni di relativa applicazione successivamente emanate la Commissione europea.

Esso costituisce, pertanto, una condizione aggiuntiva unilaterale inserita nella normativa nazionale in occasione del recepimento della direttiva 88/407/CEE, ed erroneamente riproposta all'interno del d.lgs. n. 132 del 2005.

Peraltro, il suo eventuale mantenimento non appare necessario neanche sotto il profilo dell'opportunità quale maggiore garanzia di controllo sanitario atteso che l'importazione in Italia del prodotto in questione potrebbe avvenire attraverso Posti d'ispezione frontaliere, diversi da quelli nazionali, che non applicano un analogo regime.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DECRETO LEGISLATIVO DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 132, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/43/CE RELATIVA AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI ED ALLE IMPORTAZIONI DI SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 30 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del _____ ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con il Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo

Art. 1
*(Modifiche al decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 132)*

1. Al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'articolo 1, al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni";
 - b) l'articolo 6 è soppresso;
 - c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Importazione da Paesi terzi)

1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi è consentita esclusivamente da quei Paesi che figurano nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, predisposto e aggiornato dalla Commissione europea."